

Tribunale Udine. L'attività prosegue se i soci sono d'accordo

Srl a capitale ridotto per perdite

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

■ Quando una Srl consegue perdite che riducono il capitale sociale sotto i 10mila euro, la società si scioglie e va in stato di liquidazione, salvo che risulti l'espressa volontà dei soci di continuare l'attività con il capitale sociale sotto la soglia dei 10mila euro (ma, comunque, non inferiore a 1 euro). Lo afferma il giudice delegato al Registro imprese del Tribunale di Udine (giudice Zuliani) in un decreto del 26 settembre 2017, conseguente al rifiuto del conservatore del Registro imprese di iscrivere una dichiarazione dell'organo amministrativo di una Srl che accertava lo stato di liquidazione della società a seguito della riduzione del capitale sociale sotto i 10mila euro per perdite.

Si tratta del primo intervento della giurisprudenza sulla prosecuzione dell'attività da parte di una società costituita con un capitale pari o superiore a 10mila euro, ridotto sotto questo livello per perdite d'esercizio.

Il tema affrontato è se la Srl possa proseguire la sua attività come Srl "a capitale ridotto"

(compreso tra i 1 e 9.999 euro) o se con tale capitale possa operare solo la Srl costituita già in origine con il capitale sotto i 10mila euro (in base all'articolo 2463, comma 4, del Codice civile, inserito dall'articolo 9, comma 15-ter, decreto legge 76/2013). Se quest'ultima fosse la soluzione, nel primo caso la Srl si troverebbe in stato di li-

L'ALTERNATIVA

La società va in liquidazione se l'assemblea non esplicita la volontà di proseguire dopo aver sfiorato la soglia dei 10mila euro

liquidazione, reversibile solo con una ricapitalizzazione.

L'opinione prevalente tra gli studiosi e gli operatori (si veda lo studio 892-2013/I del Consiglio nazionale del notariato e la massima 143 del Consiglio notarile di Milano) è che la condizione di Srl "a capitale ridotto" possa essere conseguita sia da una società originariamente costituita con capitale ridotto, sia

da una società che, seppur costituita con un capitale sociale "ordinario" (pari o superiore a 10mila euro) si trovi ad avere il capitale sotto tale livello, ad esempio per riduzione volontaria o per perdite d'esercizio.

Ha invece finora avuto minor credito l'opinione per cui lo status di Srl a capitale ridotto sarebbe proprio della sola Srl costituita con capitale sotto i 10mila euro.

Il Tribunale di Udine non ha aderito a nessuna di queste due posizioni, decidendo che può continuare con il capitale ridotto sotto i 10mila euro (a causa di perdite) la Srl nata con il capitale "ordinario", ma alla condizione che i soci prevedano espressamente di continuare l'attività con il capitale "ridotto"; se, invece, i soci (convocati in assemblea per assumere provvedimenti conseguenti all'accertamento di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale sotto il livello di 10mila euro) prendono atto del fatto che le perdite hanno abbassato il capitale sotto la soglia dei 10mila euro, senza deliberare altro, la Srl può proseguire la sua attività solo con finalità liquidatoria.